



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 110/A X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.146/2015 DEL 17/12/2015

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria.





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione dell'assessore al Bilancio al disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria".

L'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dispone, in via ordinaria, che le regioni approvino il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La tempestiva predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e pluriennale 2016 - 2018 è stata impedita dal manifestarsi di una serie di fattori straordinari.

In primo luogo va ricordato come la Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del luglio 2015 sia intervenuta in materia di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi delle regioni e degli enti del servizio sanitario regionale ottenute dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013 la cui applicazione, imponendo la istituzione di un fondo anticipazione di liquidità per un ammontare pari alle anticipazioni erogate negli anni 2013 e 2014, ha determinato un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 di euro 506.337.113,041 da ripianarsi con le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011 ovvero entro i successivi tre esercizi finanziari. Sul tema è successivamente intervenuto, solo in data 13 novembre 2015, il decreto legge n. 179 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2015) che all'articolo 1, comma 8, ha stabilito che il ripiano del predetto disavanzo di amministrazione sia effettuato annualmente sulla base delle quote capitale previste nel piano di ammortamento delle anticipazioni rimborsate nell'esercizio precedente. La questione, in linea teorica comune anche alle altre regioni, assume per la regione Puglia carattere di peculiarità in quanto essa, a differenza delle altre, espone un avanzo disponibile netto positivo nell'ambito del complessivo risultato di amministrazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1586/2015. La regione Puglia pertanto fino alla data di emanazione del predetto decreto legge non era nelle condizioni di sviluppare una idonea programmazione degli interventi da finanziare nell'ambito del



bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 in quanto avrebbe dovuto ripianare per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2016 - 2018 un disavanzo annuale pari a circa 170 milioni di euro con plausibile ricorso alla leva fiscale. Per la generalità delle altre regioni si trattava invece solo di gestire un maggior disavanzo rispetto a quello già esposto contabilmente con la chiusura ordinaria e quindi con conseguenze significativamente inferiori in relazione alla predisposizione dell'assestamento del bilancio di previsione 2015 e delle misure finanziarie per il bilancio di previsione 2016-2018. Solo nella seduta del Consiglio regionale del 30 novembre u.s., è stato quindi possibile approvare l'assestamento e la conseguente variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 mentre, negli anni precedenti, in assenza delle circostanze sopra descritte, tale adempimento veniva assolto contestualmente alla approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente ovvero prima della pausa estiva.

Un secondo fattore di straordinarietà nel quadro finanziario di contesto è da riferirsi agli effetti sul previsionale 2016 e successivi del riacquisto del prestito obbligazionario con contestuale chiusura del connesso derivato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, procedura particolarmente complessa, lunga e defatigante che si è conclusa solo ieri 16 dicembre 2015. L'esito di tale attività consente alla regione Puglia di ridurre considerevolmente gli oneri sul debito e di semplificare la struttura finanziaria della sua posizione debitoria. La regione Puglia mette sostanzialmente la parola fine alle vicende della finanza creativa e riduce considerevolmente i rischi finanziari ad essa connessi.

Un ulteriore profilo di straordinarietà attiene al gravoso ed eccezionale impegno delle strutture regionali nella chiusura contabile al 31 dicembre 2015 del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 da effettuarsi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui sono sottoposte le regioni, che per il 2015 sono declinati, in discontinuità rispetto agli esercizi precedenti, in termini di saldo finanziario di competenza finanziaria e cassa (cd. pareggio di bilancio), parametro di più difficile gestione rispetto al previgente tetto di spesa in relazione alla previsione dell'andamento dei flussi di cassa la cui attivazione specie in parte entrata è spesso legata a tempistiche che non sono nella disponibilità della regione. L'esito di tale attività consentirà alla regione Puglia e agli enti territoriali regionali di confermare le riconosciute performances in materia di capacità di spendita delle risorse comunitarie e nazionali evitando la perdita di risorse ed alla comunità pugliese di beneficiare appieno degli interventi programmati e realizzati nell'ambito di tali programmi.

Per effetto di quanto sopra, al fine di predisporre il bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 in un quadro di stabilità normativa e finanziaria ed anche in considerazione della adozione dei nuovi schemi di



bilancio autorizzatori di cui alla normativa in materia di contabilità armonizzata, si ritiene necessario posticipare l'adozione del disegno di legge regionale di stabilità 2016 e di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e pluriennale 2016-2018 al mese di gennaio 2016.

Tale scelta, in un quadro normativo e finanziario ormai consolidatosi, consentirà di calibrare congruamente nel bilancio di previsione gli effetti finanziari in attuazione delle scelte politico-amministrative, in coerenza con il programma di governo, nel quadro delle disponibilità finanziarie complessive e di assicurare anche il pieno coinvolgimento degli attori sociali ed economici nella fase di elaborazione del primo bilancio di previsione del nuovo governo regionale.

Con il presente disegno di legge pertanto, ai sensi dell'articolo 43 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, si chiede al Consiglio regionale di autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2016 che avverrà nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio (allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011).

L'accesso all'istituto dell'esercizio provvisorio non avrà alcun impatto sulla vita reale dei cittadini pugliesi. La gestione in dodicesimi dei capitoli di spesa riguarderà unicamente una parte del bilancio autonomo regionale essendone escluse le spese non suscettibili di frazionamento. Nessuna ripercussione si avrà nella gestione delle spese del bilancio vincolato, dei fondi della programmazione unitaria e della sanità e sul livello dei servizi offerti dalla regione.

La regione Puglia, pur in un contesto finanziario nazionale caratterizzato da rinnovate riduzioni di risorse trasferite agli enti territoriali, non aumenta la pressione fiscale. Il disegno di legge contiene disposizioni in materia tributaria da approvarsi entro il 31 dicembre 2015 riguardanti la conferma per l'anno 2016 e successivi delle aliquote della addizionale regionale Irpef e Irap applicate nell'anno 2015. E' altresì confermata l'ulteriore detrazione all'addizionale regionale all'Irpef in favore delle famiglie numerose e in cui siano presenti figli diversamente abili.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
- *Avv. Raffaele Piemontese* -

Raffaele Piemontese



Art. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2016

1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio (allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011) dal 1° gennaio 2016 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, e comunque non oltre il 30 aprile 2016, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2016, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2016 nel bilancio del bilancio di previsione 2015 - 2017, approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2015.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è estesa al Consiglio regionale della Puglia e agli enti e organismi strumentali della Regione.

Art. 2

Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, confermando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
 - a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
 - b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
 - c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
 - d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
 - e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le maggiorazioni dell'aliquota di base di cui al comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 3

Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dei seguenti importi:
 - a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;



b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, è stanziato l'importo, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo di spesa n. 783034 – Missione 12, Programma 5, piano dei conti 1.04.01.02.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l'accesso alle misure di cui al comma 3.

Art. 4

Determinazione della variazione dell' aliquota IRAP

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è confermata, nella misura di 0,92 punti percentuali, la maggiorazione della aliquota di cui al comma 1 e 1 bis del predetto articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l'esenzione prevista dall'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004) e dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia).

